

LA SENTENZA

«Suicidio assistito, no al diritto» La Corte europea: cure palliative

FRANCESCO OGNIBENE

I giudici di Strasburgo che applicano la Convenzione dei diritti dell'uomo dichiarano la legittimità dei divieti nazionali: aprire a forme eutanasiche comporta «rischi di errore e abuso». Negare il suicidio assistito a un paziente che lo chieda in uno Stato dove è vietato dalla legge non è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non esiste, in altre parole, un fondamento giuridico al "diritto di morire". Lo stabilisce una importante sentenza della Cedu (Corte europea dei diritti umani, espressione dei 46 Stati del Consiglio d'Europa, tra i quali tutti i 27 Ue) sul caso di Daniel Karsai, ungherese malato di Sla che – spiega la Corte di Strasburgo – «vorrebbe poter decidere quando e come morire prima che la sua malattia raggiunga uno stadio che egli trovi intollerabile». Per morire avrebbe bisogno dell'assistenza di qualcuno che però incorrerebbe nella sanzione prevista dalla legge ungherese. Una situazione che ricorda il caso di dj Fabo, accompagnato in Svizzera nel 2017 per darsi la morte con suicidio assistito dal leader radicale Marco Cappato, che poi fu assolto dopo la sentenza 242 del 2019 con la quale la Corte costituzionale sancì la non punibilità a quattro precise condizioni. Tra esse, anche la dipendenza da supporti vitali per la nutrizione assistita, un punto sul quale la Consulta è chiamata a pronunciarsi il 19 giugno.

Ricostruendo il caso ungherese, la Cedu spiega che il paziente «lamentava di non poter porre fine alla sua vita con l'aiuto di altri» ritenendo per questo «di essere discriminato rispetto ai malati terminali in trattamento di sostegno vitale che possono chiedere che le loro cure vengano interrotte». Davanti a questa tesi «la Corte ha osservato che l'offerta di trattamenti medici ha potenzialmente ampie implicazioni sociali e rischi di errore e abuso nella pratica della morte assistita da parte del medico». Prevalde dunque l'argomento che anche la Corte costituzionale italiana ha utilizzato per fondare l'inesistenza di un "diritto di morire", cioè il dovere prioritario di tutelare le persone più fragili. «Nonostante una tendenza crescente verso la legalizzazione – osserva poi la Corte europea – la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa continua a proibire sia il suicidio medicalmente assistito che l'eutanasia. Lo Stato ha quindi un ampio margine di discrezionalità in questo senso, e la Corte ha ritenuto che le autorità non avessero mancato di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco».

I giudici di Strasburgo notano comunque che «la Convenzione va interpretata e applicata alla luce del tempo presente. La necessità di misure legali appropriate dovrebbe essere tenuta sotto osservazione, considerando gli sviluppi nelle società europee e negli standard internazionali dell'etica medica in questo ambito».

Ma negare il diritto di accedere al suicidio assistito vuol dire lasciare inascoltata la sofferenza



Avvenire

del malato ungherese di Sla? La Corte qui introduce un altro principio fondamentale che si rinviene anche nella giurisprudenza costituzionale italiana, ritenendo che «cure palliative di alta qualità, compreso l'accesso a un'efficace gestione del dolore, siano essenziali per garantire un fine vita dignitoso», così come «l'uso della sedazione palliativa», tutti provvedimenti medici «capaci di dare sollievo ai pazienti che si trovano nella situazione del ricorrente e di consentire loro di morire serenamente». Tanto più che «il signor Karsai non ha sostenuto che tali cure non sarebbero state disponibili per lui».

E la «presunta discriminazione»? La Corte europea rileva che «il rifiuto o la sospensione delle cure in situazioni di fine vita sono intrinsecamente legati al diritto al consenso libero e informato piuttosto che al diritto di essere aiutati a morire», oltre a essere «ampiamente riconosciuti e approvati dalla professione medica». Dunque, resta intatto il diritto del paziente debitamente informato di sospendere cure e trattamenti: «Il rifiuto o la revoca del supporto vitale – fa notare il tribunale di Strasburgo – è consentito dalla maggioranza degli Stati membri».

La sentenza della Cedu pone più di un punto fermo per la tutela della vita umana come principio fondamentale degli ordinamenti e dei servizi sanitari. Parole che entrano nel dibattito italiano attorno sia a una nuova legge sul fine vita sia all'ipotizzato ampliamento dei criteri dettati meno di 5 anni fa per circoscrivere l'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio indicandoli al legislatore come limite invalicabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA La sede della Corte europea dei diritti umani (Cedu) a Strasburgo.